



## LA DISCIPLINA IN MATERIA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO

**Dott. Geol. Gian Luigi Soldi**  
*Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche*  
*Ufficio Discariche e Bonifiche*

[gian\\_luigi.soldi@provincia.torino.it](mailto:gian_luigi.soldi@provincia.torino.it)



### Contenuto della lezione

- Il contesto normativo vigente
- le linee guida regionali piemontesi in materia di T&R
- i rapporti normativi vigenti tra bonifiche e gestione T&R
- l'evoluzione normativa

D.lgs 22/1997  
(Decreto "Ronchi")  
art. 8, comma 1, lettera f-bis

**esclusione dall'applicazione della normativa  
sui rifiuti**

*le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, **con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità** stabiliti dalle norme vigenti*

**Legge 21 dicembre 2001 n. 443  
(Legge Lunardi)**

*Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie non costituiscono rifiuti anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.*

*Il rispetto dei limiti è verificato mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.*

### (D.lgs 152/2006, art. 184 - Classificazione)

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

(...)

3. Sono **rifiuti speciali**:

a) (...);

b) **i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo**, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;

### (D.lgs 152/2006, art. 185 – Limiti al campo di applicazione)

1. **Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:**

(...)

c- **il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.**

### D.lgs 152/2006

#### (Art. 186 – Terre e rocce da scavo)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, **le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:**

a) **siano impiegate direttamente** nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;

b) **sin dalla fase della produzione vi sia certezza** dell'integrale utilizzo;

c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile **senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari** per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;

d) sia garantito un **elevato livello di tutela ambientale**;

**D.lgs 152/2006  
(Art. 186)**

- e) **sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica** ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
- f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che **il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate** ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che **il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo**, nonché la **compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione**; g) la **certezza del loro integrale utilizzo** sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali **come sottoprodotti**, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

**D.lgs 152/2006  
(Art. 184 bis - Sottoprodotto)**

**sottoprodotto:** sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

- siano **originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione**;
- **il loro impiego sia certo**, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito
- **soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei** a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
- **non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari** per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
- **abbiano un valore economico di mercato**;

**D.lgs 152/2006**  
**(Art. 186)**

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a **valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata**, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un **apposito progetto che è approvato dall'autorità** titolare del relativo procedimento.

Nel caso in cui progetti prevedano il **riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto**, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a **permesso di costruire o a denuncia di inizio attività**, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché **i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno**, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

**D.lgs 152/2006**  
**(Art. 186)**

4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di **lavori pubblici** non soggetti né a Via né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.
5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni **di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti** di cui alla parte quarta del presente decreto.
6. La **caratterizzazione dei siti contaminati** e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal **Titolo V, Parte quarta del presente decreto**.

L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

**D.lgs 152/2006**  
**(Art. 186)**

7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, **per i progetti di utilizzo già autorizzati** e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di Via, o di Aia o di permesso di costruire o di Dia.

**7-bis.** Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per **interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati**. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

**D.lgs 152/2006**  
**(Art. 186)**

- a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
- b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
- c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

**7-ter.** Ai fini dell'applicazione del presente articolo, **i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre** sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i **residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi** derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e **rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'allegato 5 alla parte IV del presente decreto**, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto.

Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni indicate agli artt. 185 e 186, devono essere sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti



***Deliberazione della Giunta Regionale  
15 febbraio 2010, n. 24-13302***

Linee guida per la gestione delle terre  
e rocce da scavo ai sensi dell'articolo  
186 del decreto legislativo 3 aprile  
2006, n. 152

## 4 capitoli

- Inquadramento normativo
- Origine ed utilizzi delle terre e rocce da scavo
- Procedure amministrative per l'utilizzo
- Riutilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo

## 7 allegati

**Allegato A** *“Contenuto degli elaborati per i progetti di gestione delle terre e rocce da scavo presentati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 186 del d.lgs.152/2006.”;*

**Allegato B** *“Destinazione ad impianti che effettuano il riutilizzo delle terre e rocce al di fuori della normativa sui rifiuti”*

**Allegato C** *“MODELLO 1 -Dichiarazione del proponente sull’assenza di contaminazione del sito”;*


**Allegato D** *“MODELLO 2 -Dichiarazione congiunta del produttore e del tecnico abilitato da presentare prima dell’inizio dei lavori”;*

**Allegato E** *“MODELLO 3 -Dichiarazione di avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo”;*

**Allegato F** *“MODELLO 4 -Da allegare al documento di trasporto”;*

**Allegato G** *“MODELLO 5 -Dichiarazione di non sottoposizione ad indagine ambientale”*

## Regione Piemonte - Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo



## Regione Piemonte - Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo

### RESIDUI DELLE ATTIVITA' DI ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DI PIETRE E MARMI

I residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre non impiegati o utilizzati all'interno dell'area estrattiva o sue pertinenze, **sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo.**

Allo stesso modo i **residui delle attività di lavorazione** di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali.

## AUTORITÀ COMPETENTE

- Per **opere soggette a VIA e/o AIA**, nel caso in cui il progetto venga escluso dalla fase di valutazione, il progetto di recupero dovrà essere presentato all'atto della richiesta del permesso di costruire.
- Per le opere **soggette a permesso di costruire o DIA**, la proposta di utilizzo deve essere presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo edilizio.
- La proposta di utilizzo deve essere **autorizzata dal Comune** nel quale viene realizzata l'opera che produrrà i materiali.
- Viene acquisito il **parere del Comune di destinazione**, qualora il sito di destinazione sia collocato in un Comune diverso da quello di produzione

## AUTORITÀ COMPETENTE

- Per i Lavori Pubblici non soggetti a V.I.A. o A.I.A., permesso a costruire, denuncia di inizio attività (D.I.A.) (comma 4 art. 186), la proposta di utilizzo deve essere **autorizzata dalla stazione appaltante**.
- Tutti gli atti dovranno essere inviati al Comune in cui è ubicato il sito di produzione, se diverso dall'autorità competente, ed al Comune del sito di destinazione nel caso in cui non coincida con quello di produzione.

## IL PROPONENTE

- Viene introdotta la figura del **proponente**, inteso come il committente dell'opera nella quale si producono le terre e rocce da scavo.
- Il proponente **presenta il progetto** all'Autorità competente **prima della produzione**, per consentire la verifica dei requisiti di utilizzabilità.

### ALLEGATO A

#### CONTENUTO DEGLI ELABORATI PER I PROGETTI DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO PRESENTATI AI SENSI DEI COMMI 2, 3 E 4 DELL'ARTICOLO 186 DEL D.LGS. 152/2006

##### Luogo di produzione

Contenuti per i progetti di gestione delle terre e rocce da scavo presentati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 186 del d.lgs. 152/2006 relativi:

- dati anagrafici del soggetto interessato;
- anagrafica del luogo di produzione (civico, particelle catastali, carta tecnica, ...);
- destinazione d'uso urbanistica prima dello scavo;
- destinazione d'uso urbanistica prevista dopo i lavori;
- attività esercitate sul sito, con particolare riferimento alle tipologie che possano far presupporre una potenziale contaminazione (sebbene o cisterni interrate, sia dismesse che rimosse che in uso, contenitori nel passato o attualmente idrocarburi o sostanze etichettate pericolose, impianti ricadenti nell'allegato A al d.m. 16/05/1989 e relativi strumenti regionali, nella disciplina del d.lgs. 334/1999 e del d.lgs. 59/2005, impianti di gestione dei rifiuti);
- stima del materiale da estrarre (volume in banco e volume presunto del materiale scavato) e descrizione delle modalità di scavo;
- planimetria e sezioni dei siti di scavo e deposito temporaneo;
- descrizione della metodologia di campionamento con indicazione cartografica dei punti di prelievo (da non presentare per i siti ricadenti nell'ipotesi di cui al punto 2.2.2 che disciplina le procedure semplificate);
- caratterizzazione analitica (prodotta da un laboratorio certificato) (da non presentare per i siti ricadenti nell'ipotesi di cui al punto 2.2.2 che disciplina le procedure semplificate);
- descrizione delle modalità di deposito del materiale scavato;
- calendario dei lavori di scavo e impegno a rispettare i tempi massimi di stoccaggio.

##### Luogo di destinazione

Contenuti per i progetti di gestione delle terre e rocce da scavo presentati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 186 del d.lgs. 152/2006 relativi:

- dati anagrafici del soggetto ricevente;
- anagrafica del luogo di destinazione (civico, particelle catastali, carta tecnica, ...);
- destinazione d'uso prevista;
- planimetria e sezioni dei siti di posa e deposito temporaneo
- tipo di riutilizzo (riempimenti, rilevati, rimodellazioni, reinterrati).

## CONTENUTO DEGLI ELABORATI (Allegato A)

- eventuali vincoli ambientali esistenti sull'area di riutilizzo;
- dichiarazione di potenziale accettazione del materiale da parte del soggetto utilizzatore, anche relativamente al rispetto dei requisiti geotecnici idonei per il progetto previsto;
- autorizzazione del Comune di destinazione (eventualmente da acquisire in Conferenza dei Servizi);
- dichiarazione di potenziale accettazione, e di integrale impiego, del materiale da parte del soggetto utilizzatore (nel caso di impiego in processo industriale).

##### Altrimenti agli elaborati:

- Dichiarazione che attesti che lo scavo avverrà senza l'utilizzo di sostanze in grado di contaminare il materiale estratto.
- Dichiarazione che attesti che il sito non sia contaminato, che non sia sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 s.m.i. e che non si sia verificato un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito.

## IL PRODUTTORE

- La rispondenza del materiale scavato alle caratteristiche determinate in fase progettuale è **responsabilità del produttore**
- Prima della movimentazione è necessario che il **produttore stesso confermi le indagini analitiche** svolte in fase di progettazione, eventualmente implementandole .

## VERIFICA DELLA CONTAMINAZIONE

Assenza contaminazione  
**Modello 1 – Allegato C** consegnato dal Proponente contestualmente al progetto

Rispondenza materiale scavato alle caratteristiche determinate in fase progettuale:  
responsabilità del Produttore

Prima della movimentazione, il Produttore deve confermare tali caratteristiche

**Modello 2 – Allegato D** da presentare prima dell'inizio dei lavori

## Regione Piemonte - Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo

ALLEGATO C																					
<b>MODELLO 1</b>																					
<b>DICHIARAZIONE DEL PROPONENTE SULL'ASSENZA DI CONTAMINAZIONE DEL SITO</b>																					
<b>Anagrafica del sito di origine</b>																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Via _____</td> <td style="width: 40%;">N. civico _____</td> </tr> <tr> <td>CAP _____</td> <td>Comune _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Provincia _____</td> </tr> </table>		Via _____	N. civico _____	CAP _____	Comune _____	Provincia _____															
Via _____	N. civico _____																				
CAP _____	Comune _____																				
Provincia _____																					
<p>Il sottoscritto proponente</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Cognome _____</td> <td colspan="2">Nome _____</td> </tr> <tr> <td>C.F.</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </table> <p>in qualità di _____ <small>Qualifica (vendita (proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.))</small></p> <p>della _____ <small>Espresso società (Srl, S.p.A., S.p.A. società)</small></p> <p>residente in _____</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Via _____</td> <td colspan="2">N. civico _____</td> </tr> <tr> <td>CAP _____</td> <td>Comune _____</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Provincia _____</td> </tr> </table>		Cognome _____		Nome _____		C.F.	_____	_____	_____	Via _____		N. civico _____		CAP _____	Comune _____	Provincia _____					
Cognome _____		Nome _____																			
C.F.	_____	_____	_____																		
Via _____		N. civico _____																			
CAP _____	Comune _____	Provincia _____																			
<b>DICHIARA</b>																					
<p>- che l'area interessata dalla realizzazione dell'intervento in oggetto indicato non è un sito inquinato o sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;</p> <p>- che non si è verificato alcun evento potenzialmente in grado di contaminare il sito.</p> <p>Si allega relazione geologica, storica ed ambientale sottoscritta dal professionista abilitato competente per legge (non prevista nel caso di riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel sito di produzione):</p>																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Professionista _____</td> <td colspan="2">Cognome _____</td> <td colspan="2">Nome _____</td> </tr> <tr> <td>C.F.</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </table> <p>residente in _____</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Via _____</td> <td colspan="2">N. civico _____</td> </tr> <tr> <td>CAP _____</td> <td>Comune _____</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Provincia _____</td> </tr> </table>		Professionista _____		Cognome _____		Nome _____		C.F.	_____	_____	_____	_____	_____	Via _____		N. civico _____		CAP _____	Comune _____	Provincia _____	
Professionista _____		Cognome _____		Nome _____																	
C.F.	_____	_____	_____	_____	_____																
Via _____		N. civico _____																			
CAP _____	Comune _____	Provincia _____																			
<b>22 di 38</b>																					

### Modello 1 – Allegato C

Il Proponente dichiara altresì:

che il riutilizzo delle terre e rocce da scavo avviene nel sito di produzione;

che il riutilizzo delle terre e rocce da scavo avviene in sito diverso rispetto a quello di produzione.

Qualora vi sia un superamento dei limiti tabellari attribuito a valori di fondo naturale o alla presenza di inquinamento diffuso, allega studio validato da Arpa Piemonte.

Il Proponente dichiara inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 d.lgs. 196/2003).

L'luogo e data \_\_\_\_\_ Firma Proponente \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
*(per elenco e leggibile)*

## Regione Piemonte - Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo

ALLEGATO D																					
<b>MODELLO 2 – Allegato D</b>																					
<b>MODELLO 2</b>																					
<b>DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL PRODUTTORE E DEL TECNICO ABILITATO DA PRESENTARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI</b>																					
<b>Anagrafica del sito di origine</b>																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Via _____</td> <td style="width: 40%;">N. civico _____</td> </tr> <tr> <td>CAP _____</td> <td>Comune _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Provincia _____</td> </tr> </table>		Via _____	N. civico _____	CAP _____	Comune _____	Provincia _____															
Via _____	N. civico _____																				
CAP _____	Comune _____																				
Provincia _____																					
<b>Tipo di intervento</b>																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">_____</td> </tr> </table>		_____																			
_____																					
<p>Il sottoscritto produttore</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Cognome _____</td> <td colspan="2">Nome _____</td> </tr> <tr> <td>C.F.</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </table> <p>in qualità di _____ <small>Qualifica (vendita (proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.))</small></p> <p>della _____ <small>Espresso società (Srl, S.p.A., S.p.A. società)</small></p> <p>residente in _____</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Via _____</td> <td colspan="2">N. civico _____</td> </tr> <tr> <td>CAP _____</td> <td>Comune _____</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Provincia _____</td> </tr> </table>		Cognome _____		Nome _____		C.F.	_____	_____	_____	Via _____		N. civico _____		CAP _____	Comune _____	Provincia _____					
Cognome _____		Nome _____																			
C.F.	_____	_____	_____																		
Via _____		N. civico _____																			
CAP _____	Comune _____	Provincia _____																			
<b>DICHIARA</b>																					
<p>che il terreno derivante dallo scavo previsto sarà utilizzato conformemente a quanto previsto nel progetto approvato in data ____/____/____ da _____, come attestato dalla relazione allegata alla presente, redatta dal professionista abilitato:</p>																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Professionista _____</td> <td colspan="2">Cognome _____</td> <td colspan="2">Nome _____</td> </tr> <tr> <td>C.F.</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </table> <p>residente in _____</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Via _____</td> <td colspan="2">N. civico _____</td> </tr> <tr> <td>CAP _____</td> <td>Comune _____</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Provincia _____</td> </tr> </table>		Professionista _____		Cognome _____		Nome _____		C.F.	_____	_____	_____	_____	_____	Via _____		N. civico _____		CAP _____	Comune _____	Provincia _____	
Professionista _____		Cognome _____		Nome _____																	
C.F.	_____	_____	_____	_____	_____																
Via _____		N. civico _____																			
CAP _____	Comune _____	Provincia _____																			
<b>24 di 38</b>																					

di confermare le indagini analitiche svolte in fase di progettazione;

di aver implementato le indagini stesse come si evince dalle alleghe risultanze.

Il produttore dichiara altresì:

che il materiale non destinato all'utilizzo come terre e rocce da scavo pari a m<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ sarà impiegato ai sensi dell'art. 216 o 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

che il deposito di materiale destinato all'utilizzo come terre e rocce da scavo in attesa di utilizzo avverrà nell'area indicata nell'allegata planimetria e avrà durata non superiore a mesi \_\_\_\_\_ come risulta dal progetto approvato dall'autorità competente;

che il deposito è stato autorizzato con \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato/a da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;

Il produttore dichiara inoltre:

- che lo scavo avverrà senza l'ausilio di mezzi e senza l'utilizzo di sostanze in grado di contaminare il materiale estratto;
- che le quantità sopra indicate sono quelle desumibili dall'analisi geologica ed ambientale prodotta a corredo del progetto dei lavori.

In aggiunta a quanto sopra, il Tecnico Abilitato sopra definito, viste le destinazioni di utilizzo del materiale dichiarato dal proponente, sulla base dell'indagine geologica e ambientale allegata al progetto ed a seguito di accertamenti sui siti di destinazione del materiale di scavo

#### DICHIARA

che i materiali di scavo destinati ad essere utilizzati nei siti precelati:

- possono essere utilizzati senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per i siti dove sono destinati ad essere utilizzati;
- hanno caratteristiche chimiche e chimico-fisiche tali che il loro impiego nei suddetti siti non determina rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate;
- saranno conferiti con modalità da assicurare il rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette;
- non sono contaminati con riferimento alla destinazione d'uso dei rispettivi siti precelati e sono compatibili con i medesimi siti;

## Regione Piemonte - Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo

### (Modello 2 – Allegato D)

- soddisfano i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni ed impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
- non hanno necessità di essere sottoposti a trattamenti preventivi e/o trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto precedente, ma posseggono tali requisiti sin dalla fase di produzione.

Il Produttore e il Tecnico Abilitato dichiarano infine di essere informati che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 d.lgs. 196/2003).

Luogo e data

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Firma Produttore

Timbro e firma  
Professionista Abilitato

\_\_\_\_\_

(per stampa e leggibilità)

\_\_\_\_\_

(per stampa e leggibilità)

## Regione Piemonte - Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo

- **Verifica della compatibilità con il sito di destinazione** sia analitica che ambientale generale (flora, fauna, habitat, aree naturali)
- Indicazioni specifiche per la **verifica della contaminazione** (numero e ubicazione dei punti di prelievo, set analitico minimo)
- Introduzione del **Documento di Trasporto** per garantire la tracciabilità delle T&R
- **Dichiarazione di inizio lavori e Dichiarazione di avvenuto utilizzo** delle T&R, a carico del produttore, prima dell'inizio dei lavori di scavo e terminati i lavori da presentarsi all'Autorità Competente
- Indicazione dettagliata del **contenuto degli elaborati** per i progetti di gestione delle T&R



## PROCEDURE SEMPLIFICATE

- Sono previste **Procedure Semplificate** per siti ubicati in aree residenziali e/o agricole che non siano mai stati sottoposti ad utilizzi diversi e per i quali la produzione di T&R **non superi i 2.500 metri cubi** di materiale.
- Le procedure semplificate **esonerano dalla caratterizzazione analitica** preliminare effettuata sul sito di provenienza, sostituita da una dichiarazione da parte del proponente di **non sottoposizione ad indagine ambientale**

## PROCEDURE SEMPLIFICATE

(MODELLO 5, Allegato G)

ALLEGATO G

MODELLO 5  
DICHIARAZIONE DI NON SOTTOPOSIZIONE AD INDAGINE AMBIENTALE

Anagrafica del sito di origine

Via		N° civico	
CAP	Comune	Provincia	

Il sottoscritto proponente

Cognome		Nome	
C.F.			
in qualità di			
della			
Ragione sociale della impresa, ente, società			
residente in		N° civico	
CAP	Comune	Provincia	

DICHIARA

che l'area di scavo sulla quale è prevista l'esecuzione di opere e rocce da scavo:

- è conforme a quanto previsto al punto 2.2.2 che disciplina le procedure semplificate della presente linee guida;
- non è stata interessata da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale;
- di attivare immediatamente, al verificarsi durante le operazioni di produzione delle terre e rocce di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, le procedure previste dalla Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Il Proponente dichiara inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 d.lgs. 196/2003).

Data \_\_\_\_\_ Firma Proponente \_\_\_\_\_  
per scritto e leggibile

31 di 38

## RIUTILIZZO NEL SITO

- È richiesta una **dichiarazione del proponente (Modello 1, allegato C)** che attesti che il sito non sia contaminato, che non sia sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs.152/2006 s.m.i. e che non si sia verificato un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito.
- nel caso di **dismissione di un sito industriale/commerciale** è necessaria la caratterizzazione delle terre e rocce, da parte del del produttore, da eseguirsi nel caso in cui il sito rientri in particolari tipologie che possano far presupporre una potenziale contaminazione (art. 6 della l.r. 42/2000),
- Nel caso di **variazione di destinazione d'uso**, in residenziale o agricolo, al fine di accertare la compatibilità con la nuova destinazione, la caratterizzazione dovrà dimostrare il rispetto le CSC di cui alla Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della Parte IV del d.lgs.152/06, per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale di cui alla Tabella LAB della legge regionale 7 aprile 2000 n. 42 per le aree agricole o assimilabili (campi, pascoli, boschi).

## Procedura ordinaria di bonifica ex D.lgs 152/2006



## definizione di CONCENTRAZIONE SOGLIA DI CONTAMINAZIONE (CSC) (D.lgs 152/2006, art. 240)

*i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;*

### ALLEGATO 5

Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti

Tabella 1: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare

	A	B
	Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale (mg kg <sup>-1</sup> espressi come ss)	Siti ad uso Commerciale e Industriale (mg kg <sup>-1</sup> espressi come ss)
Composti inorganici		
1 Antimonio	10	30
2 Arsenico	20	50
3 Berillio	2	10
4 Cadmio	2	15
5 Cobalto	20	250
6 Cromo totale	150	800
7 Cromo VI	2	15
8 Mercurio	1	5
9 Nichel	120	500
10 Piombo	100	1000
11 Rame	120	600
12 Selenio	3	15

13 Stagno	1	350
14 Tellurio	1	10
15 Vanadio	90	250
16 Zinco	150	1500
17 Cianuri (liberi)	1	100
18 Fluoruri	100	2000
Aromatici		
19 Benzene	0.1	2
20 Etilbenzene	0.5	50
21 Stirene	0.5	50
22 Toluene	0.5	50
23 Xilene	0.5	50
24 Sottogruppo organici aromatici (da 20 a 23)	1	100
Aromatici policiclici (1)		
25 Benzo(a)antracene	0.5	10
26 Benzo(a)pirene	0.1	10
27 Benzo(b)fluorantene	0.5	10
28 Benzo(k),fluorantene	0.5	10
29 Benzo(g, h, i),perilene	0.1	10
30 Crisene	5	50
31 Dibenz(a, e)pirene	0.1	10



Regione Piemonte  
**Legge Regionale n. 42/2000**

**DEFINIZIONE DEI LIMITI DI ACCETTABILITA'  
PER I TERRENI AGRICOLI**

L'art. 26, comma 2, L.R. 42/2000 prevede  
per i terreni agricoli i LAB previsti dalla

**D.C.R. n. 1005-4351 del 8/03/95 “Linee  
guida per interventi di bonifica di terreni  
contaminati”**



TABELLA LAB

CRITERI DI BONIFICA DEI TERRENI DELLA REGIONE PIEMONTE  
(CONCENTRAZIONI LIMITE DI PARAMETRI CONTAMINANTI)

Le concentrazioni sono espresse in mg/kg di terreno secco

LIMITI DI ACCETTABILITA' E DI  
BONIFICA IN FUNZIONE DELL'USO

PARAMETRO	RES-AGR	AGR (ASS)	IND
<b>1. PARAMETRI GENERALI E ANIONI</b>			
pH	4-9		4-9
Conduttività (mS/cm)		200	
Fluoruri	400		2000
Bromuri	50		200
Cianuri liberi	10		100
Cianuri complessi	50		500
Zolfo elementare	200		200
<b>2. AMIANTO (fibre libere)</b> [per memoria]			
<b>3. METALLI [1]</b>			
Antimonio	20		40
Argento	20		40
Arsenico	30		50
Bario	750		2000
Berillio	4		8
Cadmio	5	1	12
Cobalto	50		200
Cromo	500	15	800
Cromo VI	8		8
Mercurio	2	0,2	10
Molibdeno	10		40
Nichel	150	30	500
Piombo	375	50	1000
Rame	150	50	500
Selenio	3		10
Stagno	50		300
Tallio	1		-
Vanadio	200		200
Zinco	500	150	1500

Continua tabella LAB

LIMITI DI ACCETTABILITÀ E DI  
BONIFICA IN FUNZIONE DELL'USO

PARAMETRO	RES-AGR	IND
<b>4. COMPOSTI ORGANICI</b>		
4.1 Idrocarburi totali, espressi come n-eptano	100	500
4.2 Composti alifatici e aliciclici non alogenati	[2]	[2]
4.3 Composti alifatici alogenati		
Cloruro di vinile	0,1	0,1
Tetracloroetano	2	2
1,2-dicloroetano	3,5	3,5
Tetracloroetene	5	14
Triclorometano	5	25
Altri [3]	5	50
4.4 Composti aromatici non alogenati		
Benzene	0,5	5
Fenoli volatili, espressi come fenolo	1	10
Toluene	3	30
Etilbenzene	5	50
Xileni (individuali)	5	50
Stirene	5	50
Ftalati totali	30	30
4.5 Composti aromatici alogenati		
Clorobenzeni individuali	1	10
Clorofenoli individuali	0,5	5
4.6 Idrocarburi policiclici aromatici		
IPA pm <sup>+</sup> tossici [4]	1	10
IPA meno tossici [5]	5	50
<b>5. MICRINQUINANTI ORGANICI POLICLORURATI</b>		
5.1 PCB, PCT, PCN totali [6]	5	50
5.2 PCDD, PCDF [7]	0,001	0,001
<b>6. PESTICIDI E FITOFARMACI</b>		
	1	10



Regione Piemonte

**Comunicazioni alle Province del 9/2/2010 e del  
19/04/2010**

**Limiti di accettabilità per i terreni a  
destinazione d'uso agricolo  
Applicabilità dei limiti di cui alla tabella LAB  
della l.r. 42/2000**



**« ...per quanto riguarda i terreni ad uso agricolo gli unici limiti riportati nella Tabella Lab della L.R. 42/2000 da considerare validi sono quelli della seconda colonna AGR (ASS) relativi ai metalli assimilabili. Per tutti gli altri parametri devono essere considerati i valori di concentrazione soglia di contaminazione riportati nella Tab 1 Colonna A dell'Allegato 5 al D.lgs 152/06 »**

## VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ CON IL SITO DI DESTINAZIONE

### Colonna A

tabella 1 dell'Allegato V al  
Titolo V della Parte IV del  
D.lgs. 152/2006



Le T&R possono essere utilizzate **in qualsiasi sito**, a prescindere dalla sua destinazione

### Colonna A ÷ B

tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V  
della Parte IV del D.lgs. 152/2006



- a. realizzazione di **sottofondi e rilevati stradali e ferroviari** (TEST CESSIONE (D.M. 05/02/98) + verifica rispetto delle CSC previsti dalla destinazione d'uso)
- b. siti a **destinazione produttiva** (artigianale, industriale e commerciale) (TEST CESSIONE)
- c. **impianti industriali** nei quali le caratteristiche fisiche e chimiche delle T&R vengono sostanzialmente modificate nell'ambito del processo produttivo per la realizzazione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle T&R di partenza o da loro frazioni, come i processi termici per la produzione di cemento, cottura di laterizi e produzione di bitumi

### Colonna A ÷ tab. LAB

tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della Parte IV del  
d.lgs. 152/2006

legge regionale 7 aprile 2000 n. 42



- a. **realizzazione di sottofondi e rilevati stradali e ferroviari** (TEST CESSIONE (D.M. 05/02/98) + verifica rispetto delle CSC previsti dalla destinazione d'uso)
- b. siti a **destinazione produttiva** (artigianale, industriale e commerciale) (TEST CESSIONE)
- c. **impianti industriali** nei quali le caratteristiche fisiche e chimiche delle T&R vengono sostanzialmente modificate nell'ambito del processo produttivo per la realizzazione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle T&R di partenza o da loro frazioni, come i processi termici per la produzione di cemento, cottura di laterizi e produzione di bitumi
- d. **terreni agricoli** con le stesse caratteristiche del terreno di origine

### Inquinamento dovuto a fondo naturale o antropico

*Qualora, a seguito di appositi studi effettuati dal proponente e validati da Arpa Piemonte, si evidenzia che **il superamento dei limiti tabellari sopra definiti sia attribuito a valori di fondo naturale o alla presenza di inquinamento diffuso**, il riutilizzo sarà consentito solo nell'ambito dello stesso sito, ovvero in altro sito individuato con le procedure di cui al successivo punto 2.2.4.*

*Nel caso di **riutilizzo in sito diverso rispetto a quello di produzione**, lo studio dovrà riguardare sia l'area di scavo che quella di **destinazione finale che dovrà avere caratteristiche analoghe a quelle del sito di produzione, ed avere superamenti dovuti allo stesso analita**. La verifica di compatibilità dovrà comunque sempre essere approvata da parte delle Autorità competenti ad autorizzare il riutilizzo delle terre e rocce da scavo.*

*Qualora studi concernenti la valutazione dei valori di fondo naturale o di inquinamento diffuso per aree determinate siano approvati dalla Regione Piemonte, detti studi costituiranno il valore di riferimento per il fondo naturale o l'inquinamento diffuso ed il proponente sarà sollevato dall'onere di produrre un elaborato specifico.*

## TEMPI DEL DEPOSITO IN ATTESA DI UTILIZZO

- I tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, non possono superare di norma **un anno** e devono risultare dal progetto approvato dall'autorità competente.
- Nel caso in cui progetti siano realizzati nell'ambito di opere o attività sottoposte a **valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata** che prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, **i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.**

### ALLEGATO B

#### DESTINAZIONE AD IMPIANTI CHE EFFETTUANO IL RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE AL DI FUORI DELLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

Il riferimento è il comma 1 dell'articolo 186 che all'ultimo capoverso precisa: "L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p)".

Le terre e rocce da scavo che possono usufruire di tale possibilità sono quelle che rivestono, fin dalla fase di loro produzione, le stesse caratteristiche dei materiali in ingresso ai processi industriali che trattano materiali di cava per produrre, attraverso apposite lavorazioni, materiali inerti di vario genere da inserire nella filiera produttiva e commerciale.

Il criterio di utilizzo è quello che detti materiali posseggono i requisiti merceologici ed ambientali sin dalla fase di produzione. Non si parla quindi di analisi e nemmeno di compatibilità e conformità del sito di destinazione non essendo noto il loro utilizzo finale.

Rimangono validi tutti i vincoli qualitativi ambientali dettati dal comma 6 dell'articolo 186, cioè: "La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto.

L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4".

Sono utilizzabili nei processi industriali in sostituzione dei materiali di cava:

1. le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti rientri nei limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'Allegato V alla Parte IV - Titolo V del d.lgs. 152/2006, possono essere utilizzate in qualsiasi processo industriale, in sostituzione dei materiali di cava, a prescindere dalla sua tipologia;
2. le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato V alla Parte IV - Titolo V del d.lgs. 152/2006, possono essere utilizzate solo negli impianti industriali nei quali le loro caratteristiche fisiche e chimiche vengono sostanzialmente modificate nell'ambito del processo produttivo per la realizzazione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce di partenza o da loro frazioni (ad es. processi termici per la produzione di cemento, cottura di laterizi, ecc.);
3. Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti sia compresa fra i limiti di cui alle colonne A e i limiti di cui alla Tabella LAB della legge regionale 7 aprile 2000 n. 42 per le aree agricole o assimilabili (campi, pascoli, boschi), possono essere utilizzate con le modalità di cui al precedente punto 2;

#### DESTINAZIONE AD IMPIANTI CHE EFFETTUANO IL RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO AL DI FUORI DELLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

#### (Allegato B)

4. le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti supera i limiti di cui alla colonna B della tabella 1 dell'Allegato V alla Parte IV - Titolo V del d.lgs. 152/2006, non possono essere utilizzate in alcun impianto tranne nel caso in cui tale utilizzo sia disciplinato dal progetto di bonifica redatto ed approvato secondo le modalità previste dalla disciplina di cui allo stesso Titolo V, Parte IV del d.lgs. 152/2006;
  5. le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti supera i limiti di cui alla Tabella LAB della legge regionale 7 aprile 2000 n. 42 per le aree agricole o assimilabili (campi, pascoli, boschi), possono essere utilizzate con le modalità di cui al precedente punto 4.
- Non sono consentiti conferimenti a soggetti terzi ai fini del successivo conferimento agli impianti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, al di fuori della normativa sui rifiuti, in quanto in questo caso non si rientrerebbe né nella definizione di sottoprodotto, né nei criteri previsti dall'art. 186 che permettono l'utilizzo delle terre e rocce da scavo al di fuori della normativa sui rifiuti.

**DESTINAZIONE AD IMPIANTI CHE EFFETTUANO IL RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO AL DI FUORI DELLA NORMATIVA SUI RIFIUTI (es. impianti di lavaggio e selezione inerti)**

- ✓ I materiali devono presentare caratteristiche conformi quanto previsto nell'Allegato B
- ✓ Il riutilizzo come sottoprodotti (es. inerti assimilabili ai materiali di cava) non derivanti da trattamento presso impianti connessi alle specifiche autorizzazioni di cave e/o miniere, nell'ambito di processi industriali nel rispetto dell'articolo 183 d.lgs.152/2006 e s.m.i. (definizione di *sottoprodotto*)
- ✓ Il materiale deve essere conferito ad una ditta che dopo il trattamento, li inserisce nella filiera degli inerti.
- ✓ Documentazione da predisporre:
  - dimostrare il requisito di sottoprodotto (caratteristiche merceologiche, qualità ambientale, ecc.),
  - riportare gli estremi del luogo nel quale è prevista la lavorazione del materiale

**Gestione delle terre e rocce nell'ambito dei rifiuti**

**IMPIANTI DI TRATTAMENTO**

- **Procedura semplificata ai sensi Art. 216 del D.Lgs 152/2006 e smi, Comma 1** *"A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso **decorsi 90 giorni** dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. ...."*
- **Procedura ordinaria ai sensi ai sensi Art. 208 del D.Lgs 152/2006 e smi**

## Gestione delle terre e rocce nell'ambito dei rifiuti

### IMPIANTI MOBILI

#### **Art. 208 comma 15 del D.Lgs 152/2006 e smi**

*“Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero.....sono autorizzati, in via definitiva, dalla Regione (dalla Provincia in Regione Piemonte) ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, **almeno 60 giorni** prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Regione (Alla Provincia per la Regione Piemonte) nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività,.....”*

#### **Deliberazione della Giunta Regionale del 15 giugno 1998 n. 25**

*– 24837 “ D.Lgs n. 22/97 (sostituito dal D. Lgs 152/2006 e smi). Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività”*

## Gestione delle terre e rocce nell'ambito dei rifiuti

### ANAGRAFE AMBIENTALE

Sito della Provincia di Torino, Area Ambiente , all'indirizzo web:

<http://www.provincia.torino.it/ambiente/rifiuti/gestione/index>

Possono essere reperite le indicazioni delle Aziende che gestiscono terre e rocce come rifiuti. L'interrogazione del sistema può essere fatta a partire dal comune della sede operativa, dal CER del rifiuto o dal tipo di attività.

Provincia di Torino - Pagina principale Ambiente - Mozilla Firefox

File Modifica Visualizza Cronologia Segnalibri Strumenti Aiuto

http://www.provincia.torino.it/ambiente/rifiuti/gestione/elenchi

Provincia di Torino - Pagina principal...

**AMBIENTE**

**RIFIUTI**

gestione > attività per la gestione rifiuti

**ATTIVITA' AUTORIZZATE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E STRUTTURE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

Gli elenchi non rivestono carattere di ufficialità e non sono sostitutivi in alcun modo dei dati ufficiali depositati presso gli uffici competenti.

Impianti di smaltimento e/o recupero (autorizzati ai sensi degli Artt. 208, 209 e 210 del D.Lgs. 152/2006)	
Autodemolitori	Funzione di ricerca
Discariche	Funzione di ricerca
Deposito preliminare di rifiuti (c/t) (ex Stoccaggi) / Messa in riserva	Funzione di ricerca
Impianti di trattamento	Funzione di ricerca
Comunicazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'Art. 216 del D.Lgs. 152/2006	Funzione di ricerca

**APPLICATIVO DI CONSULTAZIONE GEOGRAFICA DELLE ATTIVITA' AUTORIZZATE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE STRUTTURE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PROVINCIA DI TORINO**

Accedi al servizio

- Gestione rifiuti e bonifiche
  - Ciclo integrato rifiuti
  - Osservatorio rifiuti
- IN QUESTA SEZIONE
  - Home Ambiente
  - Agenda21
  - Aree protette e vigilanza volontaria
  - Aria, rumore e campi elettromagnetici
  - Attività estrattiva
  - Educazione e comunicazione
  - Eventi e pubblicazioni
  - Fauna e flora
  - IPPC e AIA
  - Mobilità sostenibile
  - Modulistica on line
  - Rifiuti
  - Rischio industriale
  - Risorse energetiche
  - Risorse idriche
  - Servizi on line
  - Sportello ambiente

Provincia di Torino - Ambiente - Comunicazioni di recupero rifiuti - Mozilla Firefox

File Modifica Visualizza Cronologia Segnalibri Strumenti Aiuto

Provincia di Torino - Ambiente - Com...

www.provincia.torino.it | l'informazione che cercavi

PROVINCIA DI TORINO

home Media Agency Provincia urp contatti mappa del portale cerca: >> >> avvia

**Ambiente**

**rifiuti**

gestione > attività autorizzate per la gestione rifiuti > Comunicazioni di recupero rifiuti

**COMUNICAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI**

Comune: 

- AGLIE'
- AIRASCA
- ALA DI STURA
- ALBIANO D'IVREA

Codice CER:

Codice tipologia:

Ordina per:

Cerca Annulla Aiuto ?

**Rifiuti**

- presentazione
- gestione rifiuti e bonifiche
- ciclo integrato rifiuti
  - presentazione
  - programma provinciale gestione rifiuti
  - attuazione del PPRG
- osservatorio rifiuti
  - presentazione
  - acquisizione dati e monitoraggio
  - elaborazioni e analisi
  - contributi e incentivi


**Sezioni Ambiente**

- home ambiente
- agenda21
- aria, rumore e campi elettromagnetici
- ATO 3 (acque)
- ATO-R (rifiuti)
- attività estrattiva
- educazione e comunicazione
- eventi
- fauna e flora
- IPPC e A.I.A.


## LE BONIFICHE E LA GESTIONE DELLE T&R DA SCAVO



### Bonifica dei siti inquinati



**ORIGINE DELL'INQUINAMENTO  
PROVINCIA DI TORINO**



(statistica anagrafe 2011, 575 siti)

**D.lgs 152/2006, ART. 242  
(procedure operative e amministrative)**

Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del **progetto operativo** e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'**autorizzazione** regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, **alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento** ed allo scarico delle acque emunte dalle falde.

L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

**D.lgs 152/2006, modificato dal D.lgs 4/2008  
(Art. 186)**

**l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, ottenute quali sottoprodotti, può avvenire purché**

- Sia accertato che non provengono da **siti contaminati** o **sottoposti ad interventi di bonifica** ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto
- Le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate...
- In particolare deve essere dimostrato che **il materiale da utilizzare non e' contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo**, nonché la **compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione**
- La **caratterizzazione dei siti contaminati** e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalita' previste dal **Titolo V, Parte quarta** del presente decreto

**Rapporti tra bonifica e terre & rocce da scavo  
TEMI DA AFFRONTARE**

- ✓ L'esclusione dei siti sottoposti ad interventi di bonifica
- ✓ le definizioni previste dalla norma
- ✓ le concentrazioni limite di riferimento
- ✓ la presenza di inquinamento legato a fondo naturale o antropico
- ✓ i vincoli permanenti e gli strumenti di registrazione dei siti inquinati
- ✓ la perimetrazione del sito di provenienza
- ✓ la certificazione di avvenuta bonifica
- ✓ le indagini presso il sito di provenienza
- ✓ la compatibilità con il sito di destinazione

## Terre & Rocce da Scavo e Bonifiche

### INDIVIDUAZIONE DEI SITI CONTAMINATI O SOTTOPOSTI A INTERVENTI DI BONIFICA

#### VERIFICA AMMINISTRATIVA

- assenza procedimenti di bonifica in corso (anagrafe)
- verifica destinazione d'uso
- certificazione di avvenuta bonifica
- eventuale presenza di attività "a rischio"

#### VERIFICA TECNICA

- attività di "caratterizzazione" presso il sito di provenienza
- perimetrazione delle aree interessate
- eventuale inquinamento di fondo

### definizione di SITO CONTAMINATO (D.lgs 152/2006, art. 240)

*un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di **analisi di rischio** di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, **risultano superati***


## definizione di SITO NON CONTAMINATO (D.lgs 152/2006, art. 240)

*un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica*

## Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR)

### ANALISI DI RISCHIO - modello concettuale

(da APAT, 2005)



## VINCOLI PERMANENTI



### Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare (D.lgs 152/2006, art. 251)

#### Contenuto

- a) *l'elenco dei **siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale** nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;*
- b) *l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;*
- c) *gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242.*

## **Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare (D.lgs 152/2006, art. 251)**

2. Qualora, ***all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.***

Regione Piemonte - Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo


### ***Materiali provenienti da siti bonificati***

*L'art. 186, comma 1, lett. e), del d.lgs. 152/2006 consente l'utilizzo delle terre e rocce da scavo per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché **“sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto”**.*


*L'art. 240 del d.lgs. 152/2006 considera come **sito non contaminato**, un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (**CSC**) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (**CSR**) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica.*

*Poiché i valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) vengono determinati a seguito dell'applicazione al sito della procedura di analisi del rischio sito specifica, si ritiene che tali valori non siano compatibili con alcun altro sito e pertanto **non è consentita la movimentazione di terre e rocce da scavo provenienti da siti bonificati alle CSR.***

## Perimetrazione del sito 1 - AREA DI PROPRIETA'




## Perimetrazione del sito 2 - AREA OGGETTO DI CARATTERIZZAZIONE




- indagini terreno
- punti monitoraggio acque sotterranee


### Perimetrazione del sito 3 – AREA SUPERAMENTO CSC



### Perimetrazione del sito 4 – AREA SUPERAMENTO CSR (“Sito Contaminato” ex lege)



## Perimetrazione del sito 5 – AREA OGGETTO DI INTERVENTI DI BONIFICA / MSP



## Esempi di VINCOLI PERMANENTI

- **Obbligo** di mantenere l'**impermeabilizzazione superficiale** per garantire l'interruzione dei percorsi diretti di contaminazione
- **Obbligo** di mantenere l'**impermeabilizzazione superficiale** per ridurre l'infiltrazione delle acque
- **Divieto di immissione di acque** nel sottosuolo
- **Obbligo** di mantenere uno **strato di terreno superficiale** conforme a limiti più conservativi rispetto al terreno profondo (es. aree a verde)
- **Obbligo** di mantenere **systemi di monitoraggio**
- **Divieto** di realizzare **edifici chiusi**
- **Divieto** di realizzare **locali interrati**
- **Divieto di scavo** per presenza di rifiuti o terreno contaminato
- **Divieto di utilizzo** delle **acque sotterranee** per scopi specifici
- **Divieto di permanere all'interno del sito** per un tempo superiore alla frequenza di esposizione indicata nella analisi di rischio

## **D.lgs 152/2006 ART. 248 (Controlli)**

1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 242, comma 4, **è trasmessa alla provincia e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente** competenti ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati.

2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato **sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente** territorialmente competente.

3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7.


Regione Piemonte - Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo

### **(Materiali provenienti da siti bonificati)**

Per quanto concerne i siti per i quali la Provincia ha provveduto al **rilascio del certificato di completamento degli interventi di bonifica raggiungendo l'obiettivo delle CSC**, previsto dall'art. 248 del d.lgs. 152/2006, la movimentazione delle terre e rocce da scavo è consentita in conformità a quanto previsto al precedente punto 2.1.


La movimentazione sarà possibile qualora le terre e rocce risultino compatibili con le condizioni del sito di destinazione, individuate secondo le procedure definite al successivo punto 2.2.4.

**In questo caso non è necessaria a priori l'esecuzione di ulteriori indagini analitiche** che dovranno invece essere eseguite qualora, successivamente al rilascio della suddetta certificazione, si siano svolte attività o si siano verificati eventi che possono aver modificato le caratteristiche delle matrici ambientali del sito o al verificarsi, durante le operazioni di produzione delle terre e rocce, di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito.



**ART. 249**  
**(aree contaminate di ridotte dimensioni)**

1. *Per le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate di intervento riportate **nell'Allegato 4** alla parte quarta del presente decreto*



**ALLEGATO 4**

***Criteria generali per l'applicazione di Procedure Semplificate***

**Bonifica dei siti inquinati**  
**PROCEDURE SEMPLIFICATE**

**TIPO DI PROCEDIMENTO**

- **CASO 1:** autocertificazione del raggiungimento delle CSC a seguito degli interventi di MSE, entro 30 giorni dalla comunicazione
- **CASO 2a):** (inquinamento del terreno) presentazione del **Progetto Unico** di bonifica, per il raggiungimento delle **CSC**, da approvarsi entro 60 giorni
- **CASO 2b):** (inquinamento del terreno) presentazione del **Progetto Unico** di bonifica, per il raggiungimento delle **CSR**, da approvarsi entro 60 giorni → **ANALISI DI RISCHIO facoltativa**
- **CASO 3:** (inquinamento della falda) presentazione del **Progetto Unico** di bonifica, per il raggiungimento delle **CSR**, da approvarsi entro 60 giorni → **ANALISI DI RISCHIO**

**D.lgs 152/06, ALLEGATO 2**  
**criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati**


*Ubicazione dei punti di campionamento*

L'ubicazione dei punti di campionamento deve essere stabilita in modo da corrispondere agli obiettivi indicati nei criteri generali.

Per ogni matrice ambientale investigata (suolo, sottosuolo, acque sotterranee) si possono presentare due principali strategie per selezionare l'ubicazione dei punti di sondaggio e prelievo:

1. la scelta è basata sull'esame dei dati storici a disposizione e su tutte le informazioni sintetizzate nel modello concettuale preliminare e deve essere mirata a verificare le ipotesi formulate nel suddetto modello in termini di presenza, estensione e potenziale diffusione della contaminazione; questa scelta è da preferirsi per i siti complessi qualora le informazioni storiche e impiantistiche a disposizione consentano di prevedere la localizzazione delle aree più vulnerabili e delle più probabili fonti di contaminazione ("*ubicazione ragionata*")
2. la scelta della localizzazione dei punti è effettuata sulla base di un criterio di tipo casuale o statistico, ad esempio campionamento sulla base di una griglia predefinita o casuale; questa scelta è da preferirsi ogni volta che le dimensioni dell'area o la scarsità di informazioni storiche e impiantistiche sul sito non permettano di ottenere una caratterizzazione preliminare soddisfacente e di prevedere la localizzazione delle più probabili fonti di contaminazione ("*ubicazione sistematica*")

## griglia di campionamento: ubicazione sistematica



Regione Piemonte - Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo

### UBICAZIONE DEI PUNTI DI PRELIEVO


*I criteri di individuazione della strategia di campionamento, le metodologie di preparazione del campione e le metodologie analitiche devono essere quelle indicate dall'Allegato 2 al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 "Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati" e considerare la storia del sito e la sua conformazione fisica.*

*Possono essere adottate metodologie di campionamento sistematiche o casuali, la cui scelta deve essere opportunamente giustificata dal proponente nel progetto.*

*Nel caso si preveda, in funzione della profondità da raggiungere, una considerevole diversificazione della tipologia di terre e rocce da campionare e si renda pertanto necessario tenere separati i vari strati anche al fine del loro riutilizzo, può essere adottata la metodologia di campionamento casuale stratificato (vedi figura estratta da norma UNI10802), in grado di garantire una certa rappresentatività della variazione della qualità del suolo sia in senso orizzontale che verticale.*

## UBICAZIONE DEI PUNTI DI PRELIEVO

### campionamento casuale stratificato UNI10802



## NUMERO DI CAMPIONI

*Il numero di campioni deve essere valutato **in funzione dell'ampiezza areale e verticale** da cui si produrranno le terre e rocce da scavo oltre che della storia pregressa del sito di provenienza*

*Nel caso in cui si proceda con una disposizione **a griglia**, il lato di ogni maglia potrà variare da **25 a 100 m** in funzione del tipo e delle dimensioni del sito oggetto di indagine.*

*I punti di indagine possono essere localizzati **in corrispondenza dei nodi** della griglia (**ubicazione sistematica**) oppure **all'interno di ogni maglia** in posizione opportuna (**ubicazione sistematica casuale**), oppure **posizionati casualmente** all'interno delle maglie della griglia a seconda dei dati conoscitivi ottenuti dalla fase di indagine preliminare o della situazione logistica.*

### (NUMERO DI CAMPIONI)

Sulla base delle **dimensioni del sito** da investigare si possono fornire le seguenti indicazioni:

- < 10.000 m<sup>2</sup> ⇒ **almeno 5 punti di sondaggio;**
- 10.000 - 50.000 m<sup>2</sup> ⇒ **da 5 a 15 punti di sondaggio;**
- 50.000 - 250.000 m<sup>2</sup> ⇒ **da 15 a 60 punti di sondaggio;**
- 250.000 - 500.000 m<sup>2</sup> ⇒ **da 60 a 120 punti di sondaggio;**
- > 500.000 m<sup>2</sup> ⇒ **almeno 2 punti ogni 10.000 m<sup>2</sup>**

Per ogni punto di sondaggio il numero di campioni dovrà essere **adeguato alla profondità di scavo**.

L'eventuale valutazione della **composizione media** utile per esprimere più correttamente un giudizio complessivo sulla qualità del materiale scavato, sarà effettuata applicando **opportune analisi statistiche** ed estimatorie dei valori medi dei dati ottenuti, sia nel caso di una valutazione complessiva del materiale da scavare, sia per il singolo strato, qualora si scelga un campionamento stratificato.

Regione Piemonte - Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo

### SET DI PARAMETRI

Le indagini, definite in relazione alla storia del sito, devono comunque ricercare i parametri minimi: **Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Selenio, Zinco, Rame, Cromo totale, Mercurio, Idrocarburi C>12.**

Il soggetto incaricato del campionamento si assume la responsabilità dell'eventuale presenza di altri **analiti specifici** del singolo caso, che devono essere oggetto di analisi, avendo cura di valutare la stratigrafia del terreno nella scelta del numero di campioni da formare per ciascun punto di campionamento.

## CARATTERIZZAZIONE DEL TERRENO Preparazione ed analisi del campione D.lgs 152/2006



Regione Piemonte - Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo

### METODOLOGIE DI CAMPIONAMENTO

*In merito alle metodologie di campionamento, analisi ed espressione dei risultati analitici, dovranno essere utilizzate quelle previste dal d.lgs. 152/2006, Allegato V al Titolo IV, che prevede **l'eliminazione della frazione granulometrica >2 cm** (da scartare in campo) e le **determinazione condotte sull'aliquota di granulometria <2 mm** con **espressione dei risultati su tutto il passante a 2 centimetri**.*

*Ove si renda necessario valutare la credibilità di contaminati da parte delle terre e rocce da scavo al fine, in particolare, di **salvaguardare le acque sotterranee o superficiali** in ossequio alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'articolo 186 si potrà procedere in tal senso mediante esecuzione di un **test di cessione**, condotto con le modalità descritte in Allegato 3 al d.m. 05.02.1998, **stimando la concentrazione di contaminanti, ad eccezione del COD, nell'eluato**.*

## VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL SITO DI DESTINAZIONE

Oltre agli aspetti analitici riguardanti la composizione chimica dei materiali, il punto f) del comma 1 dell'art. 186, in riferimento al sito di destinazione, richiede una **valutazione più complessiva della qualità ambientale** ed una verifica che l'utilizzo rispetti tutte le norme ambientali, **comprese quelle della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette**.

Fermo restando il rispetto delle norme ambientali, l'applicazione di questo comma richiede che nel progetto sia indicata:

a) la **compatibilità idrogeologica** dell'utilizzo previsto, cioè la verifica che l'utilizzo delle terre e rocce nel sito di destinazione non determini, per la qualità dei materiali utilizzati, mutamenti significativi nell'assetto idrologico del sito stesso;

b) la **piena compatibilità con il sito di destinazione** nel caso che quest'ultimo si trovi all'interno di **aree protette**, in zone di particolare **pregio ambientale**, o in **area agricola**.

Quanto sopra al fine di consentire all'Autorità Competente di effettuare le verifiche e, in particolare per il punto b), richiedere l'eventuale rispetto di **limiti qualitativi maggiormente vincolanti** rispetto alle CSC.

## CONCLUSIONI

- ✓ La gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 186 del D.lgs 152/2006, così come modificato dal D.lgs 4/2008, è direttamente connessa alla normativa vigente in materia di bonifiche.
- ✓ Alcuni **aspetti tecnici e procedurali** devono essere ancora chiariti per garantire una corretta applicazione della norma
- ✓ Varie amministrazioni regionali e locali hanno adottato **specifici regolamenti** per colmare le lacune normative
- ✓ Un'incerta interpretazione del dettato normativo può indurre conseguenze vincolanti nella possibilità di gestire le terre & rocce nell'ambito dei siti coinvolti dalle procedure di bonifica

## L'evoluzione normativa

- ✓ Bozza di Disciplinare Unico per la gestione delle Terre e Rocce da Scavo (febbraio 2011)
- ✓ Testo di Decreto Ministeriale, firmato dal Ministro dell'Ambiente il **10 novembre 2011**

**17 articoli    9 allegati**



Da sottoporre ancora al parere del **Consiglio di Stato**, della **Corte dei Conti** e della **Commissione Europea**

## Nuovo decreto Terre & Rocce da scavo

1. Finalita'
2. Ambiti di applicazione ed esclusione
3. Definizioni
4. Disposizioni generali
5. Piano di utilizzo
6. Procedura semplificata
7. Situazioni di emergenza
8. Obblighi generali
9. Modifica al piano di utilizzo
10. Realizzazione del piano di utilizzo
11. Deposito in attesa di utilizzo
12. Trasporto
13. Dichiarazione di avvenuto utilizzo - D.A.U.
14. Gestione dei dati
15. Modifica degli allegati
16. Controlli e ispezioni
17. Disposizioni transitorie e finali

## **Nuovo decreto Terre & Rocce da scavo**

### **ALLEGATO 1**

**CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEI MATERIALI DA SCAVO  
(ARTICOLO 3 COMMA 1 LETTERA G)**

### **ALLEGATO 2**

**PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE  
(ARTICOLO 3 COMMA 1 LETTERA G)**

### **ALLEGATO 3**

**(NORMALE PRATICA INDUSTRIALE)  
ARTICOLO 4 COMMA 1 LETTERA C)**

### **ALLEGATO 4**

**PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE E  
ACCERTAMENTO DELLE QUALITA' AMBIENTALI  
(ART. 3 COMMA 1 LETTERA G)**

## **Nuovo decreto Terre & Rocce da scavo**

### **ALLEGATO 5**

**PIANO DI UTILIZZO (ART. 5)**

### **ALLEGATO 6**

**DOCUMENTO DI TRASPORTO (ART. 12 COMMA 1)**

### **ALLEGATO 7**

**DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO (D.A.U.)  
(ART. 13 COMMA 1)**

### **ALLEGATO 8**

**PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN FASE ESECUTIVA E PER I  
CONTROLLI E LE ISPEZIONI (ART. 16)**

### **ALLEGATO 9**

**MATERIALI DI RIPORTO DI ORIGINE ANTROPICA  
(ART. 3 COMMA 1 LETTERA c)**

## Nuovo decreto Terre & Rocce da scavo

### MATERIALI DI SCAVO

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.)
  - perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.
  - provenienti da realizzazione di opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.)
  - rimozione e livellamento di opere in terra,
  - litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche
  - provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
  - residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.)
- comprendono anche **materiali di riporto** e **prodotti estranei di origine antropica** (*calcestruzzo, bentonite, PVC, vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato*) **fino al 20%**

## Nuovo decreto Terre & Rocce da scavo

- ✓ **Sono esclusi** i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di un edificio o altro manufatto costruito
- ✓ il *materiale da scavo* è generato **direttamente** durante la realizzazione di un'opera e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale, senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla **normale pratica industriale**
- ✓ il materiale da scavo sarà utilizzato, in conformità al **PIANO DI UTILIZZO**:
  - 1) **nel corso dell'esecuzione della stessa opera**, nel quale è stato generato, **o di un'opera diversa**, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
  - 2) **in processi produttivi**, in sostituzione di materiali di cava;

## Nuovo decreto Terre & Rocce da scavo

### AUTORITA' COMPETENTE

«**autorità competente**»: è l'autorità che **autorizza la realizzazione dell'opera** e, nel caso di opere soggette a valutazione ambientale e/o ad autorizzazione integrata ambientale, è l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006, e s.m.i.

### PROPONENTE ed ESECUTORE

«**proponente**»: il soggetto che presenta il Piano di Utilizzo;

«**esecutore**»: il soggetto che attua il Piano di Utilizzo;

## Nuovo decreto Terre & Rocce da scavo

### ISPRA (ex APAT) dovrà ancora definire:

- ✓ Un **tariffario nazionale** a copertura dei costi sostenuti da ARPA/APPA per le attività istruttorie e di controllo
- ✓ Le modalità di stipula di **garanzie finanziarie** qualora le opere ed il Piano di Utilizzo non vadano a buon fine
- ✓ I criteri di **esclusione dall'accertamento analitico** o una sua semplificazione nel caso di applicazione di procedure semplificate

## Nuovo decreto Terre & Rocce da scavo

### Piano di Utilizzo

- ✓ È presentato, redatto conformemente ai contenuti indicati nell'**allegato 5**, dal proponente all'autorità competente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori, anche per **via telematica**
- ✓ Nel caso in cui l'opera sia sottoposta a **VIA**, l'espletamento delle procedure relative al Piano di Utilizzo deve avvenire propeuditamente all'espressione del parere di VIA
- ✓ L'autorità competente può chiedere una sola volta integrazioni al Piano entro **15 giorni** e, entro **90 giorni**, approvarlo o esprimere diniego
- ✓ Il Piano deve dimostrare il **rispetto delle CSC** di cui alle colonne A o B dell'allegato 5 al Titolo V, parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i., riferite alla destinazione urbanistica dei siti di produzione o di destinazione
- ✓ L'autorità competente può chiedere, **entro 30 giorni**, una **verifica di ARPA**, che deve compiere gli accertamenti, anche in contraddittorio, **entro 45 giorni**, comunicandone gli esiti agli Enti

## Nuovo decreto Terre & Rocce da scavo

### (Piano di Utilizzo)

- ✓ **Decorso il termine di 90 giorni** il Proponente può procedere alla gestione del materiale di scavo, secondo il Piano presentato
- ✓ Qualora il sito presenti superamenti delle CSC per fenomeni naturali, i limiti di concentrazione assunti saranno pari al **valore di fondo** esistente
- ✓ Il **Piano di accertamento dei valori di fondo naturale** dovrà essere eseguito in contraddittorio con ARPA ed il materiale da scavo potrà essere utilizzato presso il sito di produzione o di destinato ad altro sito con analogo fondo naturale
- ✓ Nel caso in cui il sito di produzione sia interessato da **interventi di bonifica o di ripristino ambientale**, la possibilità di presentare il Piano di Utilizzo è individuata dall'ARPA entro **60 giorni**, che verifica il rispetto delle CSC riferite all'uso del **sito di destinazione**
- ✓ Il Piano di Utilizzo definisce i tempi di realizzazione dell'opera e la sua durata di validità, con possibilità di **proroga di 1 anno**

## Nuovo decreto Terre & Rocce da scavo

### Procedura semplificata

- ✓ Riguarda opere che comportano la produzione di terre di scavo inferiore a **6000 m<sup>3</sup>** di materiale in banco
- ✓ Le condizioni di applicabilità ed il quantitativo di materiale da movimentare all'esterno sono attestate dal proponente mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
- ✓ Dalla data di autocertificazione, il proponente può iniziare a gestire il materiale nel rispetto di quanto dichiarato
- ✓ L'autorità competente può effettuare successivi controlli

## Nuovo decreto Terre & Rocce da scavo

### Situazioni di emergenza

- ✓ **situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore:** sono considerate situazioni quali terremoti, frane, esondazioni, incendi, esplosioni, etc, nelle quali necessita un intervento urgente a salvaguardia delle vite umane e del territorio, sia dal punto di vista igienico-sanitario che ambientale, nonché per ristabilire con urgenza il ripristino di importanti infrastrutture di interesse pubblico, quali acquedotti, fognature, linee telefoniche, etc...
- ✓ L'esistenza dei requisiti è attestata dal proponente mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (**allegato 5**) presentando, **entro 15 giorni** dall'inizio dei lavori, il **Piano di Utilizzo**
- ✓ Qualora la produzione di terre di scavo sia inferiore a **6000 m<sup>3</sup>** di materiale in banco, la comunicazione deve avvenire **almeno 24 ore prima** dello scavo, attestando, **entro 15 giorni** dall'ultimazione dei lavori, la sussistenza dei requisiti e le quantità movimentate all'esterno.
- ✓ La deroga **non si applica ai siti sottoposti a procedure di bonifica**

## Nuovo decreto Terre & Rocce da scavo

### Obblighi

- ✓ Il Piano di Utilizzo nonché le dichiarazioni devono essere conservate presso il sito di produzione del materiale scavato o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, presso la sede legale del **Proponente** e, se diverso, anche dell'**Esecutore**
- ✓ La documentazione suddetta è **conservata per 5 anni** e resa disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo. Copia di tale documentazione deve essere conservata anche presso l'Autorità competente
- ✓ In caso di **modifica sostanziale** (volume, destinazione, deposito intermedio o tecnologia di scavo), il Piano deve essere aggiornato **entro 15 giorni**, pena la sua decadenza
- ✓ Prima dell'inizio dei lavori il Proponente deve dare **comunicazione dell'Esecutore**, che dovrà fare proprio il Piano e ne risulterà responsabile, compilando la prevista modulistica e garantendo la tracciabilità del materiale

## Nuovo decreto Terre & Rocce da scavo

### Deposito, Trasporto e Utilizzo

- ✓ Il **deposito del materiale** scavato avviene all'interno del sito di produzione, e dei siti dei depositi intermedio e di destinazione, indicati nel Piano di Utilizzo, rispettandone i tempi di durata
- ✓ Il deposito del materiale scavato dovrà essere **fisicamente separato** e autonomamente gestito rispetto agli eventuali rifiuti prodotti, nonché dotato di **apposita segnaletica**
- ✓ Il **trasporto** del materiale dal sito di produzione è accompagnato dalla documentazione di cui all'**allegato 6**, in triplice/quadruplica copia e **conservata per 5 anni**
- ✓ L'**avvenuto utilizzo** del materiale in conformità al Piano è **attestato dall'Esecutore** con una dichiarazione sostitutiva, in conformità all'allegato 7 (**D.A.U.**), entro i termini previsti dal Piano
- ✓ Nel caso in cui l'utilizzo avvenga da parte di **soggetto terzo** dovrà esserne data comunicazione